Codice A1406C
D.D. 2 aprile 2024, n. 230
D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023. Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. 7 dicembre 2017, n. 39-6099, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per le finalita' proprie del Servizio Sanitario Regionale. Richiesta di rinnovo della Convenzione per...

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 230/A1400B/2024 DEL 02/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'

OGGETTO: D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023. Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. 7 dicembre 2017, n. 39-6099, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per le finalita' proprie del Servizio Sanitario Regionale. Richiesta di rinnovo della Convenzione per la collaborazione con il sig. Alejandro Luigi GUINIS, coadiutore amministrativo senior, dipendente dell'A.S.L. Città di Torino.

La Legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale possa avvalersi di personale dipendente dalle Aziende Sanitarie Regionali, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Con D.G.R. n. 21-6702 del 04.03.2023 è stato rinnovato, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, l'Accordo-quadro approvato con D.G.R. 7 dicembre 2017, n. 39-6099, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale.

Con DD n. 90 del 09.02.2018 è stato approvato lo schema di Convenzione–tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Per quanto sopra, ai sensi della DGR n. 21-6702 del 4 aprile 2023, si intende stipulare con l'ASL Città di Torino apposita Convenzione per la collaborazione del Sig. Alejandro Luigi GUINIS,

profilo professionale: coadiutore amministrativo senior, dipendente dell’A.S.L. Città di Torino, per l’espletamento delle attività specificate in Convenzione, con un impegno determinato di norma in numero cinque (5) giorni settimanali.

Dato atto che con Deliberazione n. 323/02.01/2024 del 1 marzo 2024, il Direttore Generale dell'ASL Città di Torino dott. Carlo PICCO, ha approvato la Convenzione in parola.

Acquisito, dall'interessata, la disponibilità alla collaborazione suddetta.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.Lgs n.165/2001;
- " vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- " visto l'articolo 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- " vista la D.G.R n. 21-6702 del 4 aprile 2023;
- " vista la DD. n. 90 del 09.02.2018;

determina

di provvedere alla stipula della Convenzione con l'ASL Città di Torino, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione, ai sensi della DGR n. 21-6702 del 4 aprile 2023, del del Sig. Alejandro Luigi GUINIS, profilo professionale: coadiutore amministrativo senior, dipendente dell’A.S.L. Città di Torino per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, con un impegno determinato di norma in numero cinque (5) giorni settimanali.

di stabilire che la collaborazione del Alejandro Luigi GUINIS, della durata dal 01.01.2024 al 30.06.2024, dovrà svolgersi secondo le modalità ivi previste e riportate.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Deliberazione_323_GUINIS_c1.pdf
   Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'A.S.L. CITTA' DI TORINO PER LA COLLABORAZIONE DEL SIG. ALEJANDRO LUIGI GUINIS, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 21-6702 DEL 04/04/2023, NELL'AMBITO DEL SETTORE "SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL S.S.R." DELLA DIREZIONE SANITA'.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale,

nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3). La D.G.R. n. 21 – 6702 del 04/04/2023, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'A.S.L. Città di Torino con Deliberazione direttoriale n. 323 del 01 marzo 2024 ha approvato la stipulazione della presente Convenzione.

La Regione Piemonte con Determinazione del Direttore Regionale n. _____ del _____ ha approvato la stipulazione della presente Convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione, Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale Dottor Antonino SOTTILE, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato alla Sanità, in Torino, Piazza Piemonte n. 1

E

L'A.S.L. CITTA' DI TORINO (Cod.fiscale/P. IVA 11632570013), nella persona del Direttore della S.C. Legale e Affari Generali, dott.ssa Simonetta PAGANO, giusta delega di cui alla deliberazione n. 1727/A.01/2018 del 13.09.2018, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede legale dell'A.S.L.

Città di Torino, in Torino, Via San Secondo n. 29

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse allo sviluppo delle attività di supporto tecnico/amministrativo di competenza direzionale, in continuità con le azioni di sistema poste in essere in maniera integrata nella fase pandemica fra Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte e A.S.L. Città di Torino.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte – Direzione Sanità - Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R.:

IL Sig. ALEJANDRO LUIGI GUINIS, profilo professionale: Coadiutore Amministrativo Senior, dipendente dell'A.S.L. Città di Torino.

3. L'assegnazione temporanea del Sig. ALEJANDRO LUIGI GUINIS ha avuto inizio il 01.01.2024 e ha durata fino al 30.06.2024 con un impegno a tempo pieno. L'assegnazione prevede l'impiego del Sig. ALEJANDRO LUIGI GUINIS presso il Settore "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane della S.S.R." della Direzione Sanità

dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea il sig. ALEJANDRO LUIGI GUINIS è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. Il sig. ALEJANDRO LUIGI GUINIS permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL Città di Torino. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L’Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall’esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell’Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell’Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all’utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell’espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell’ambito dell’amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa

pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione il sig. ALEJANDRO LUIGI GUINIS è tenuto a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

IL DIRETTORE DIREZIONE SANITA'

Dottor Antonino SOTTILE

(firmato digitalmente)

AZIENDA A.S.L. CITTA' DI TORINO

IL DIRETTORE DELLA S.C. LEGALE E AFFARI GENERALI

Dott.ssa Simonetta PAGANO

(firmato digitalmente)